

N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2016

Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Zhang Kangdian e Qiu Jinhua.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato della facolta' di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione.

- Codice di procedura penale, art. 552, comma 1, lett. f).

(GU n.10 del 8-3-2017)

TRIBUNALE DI PISTOIA

Nella persona del Giudice penale Jacqueline Monica Magi ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1401/16 R. DIB., n. 5807/13 R.G.N. R., c/ Zhang Kangdian e Qiu Jinhua, difesi di fiducia dall'avv. M. Bonistalli del Foro di Pisa.

Per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 552 primo comma lettera f) del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Sulla rilevanza

Nel caso in specie il PM citava a giudizio Zhang Kangdian e Qiu Jinhua per farli rispondere del reato di cui all'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 286/98, per non aver fornito documenti ad un controllo dei CC nell'ottobre 2013.

Il loro difensore chiedeva che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra poiche' allo stato, dopo l'introduzione dell'istituto della Messa alla prova (legge n. 67/2014), non e' previsto che il decreto di citazione a giudizio, che pure deve contenere l'avviso che, ove ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale, ovvero presentare domanda di oblazione (si veda art. 552 comma 1 lettera f) del codice di procedura penale)), contenga anche il richiamo alla possibilita' di aderire alla richiestadi messa alla prova, istituto di recente introduzione ed avente analogo termine di decadenza degli istituti richiamati all'art. 552 comma 1 lettera f) del codice di procedura penale.

Il difensore dubita della conformita' della formulazione del decreto di citazione a giudizio come ora previsto nel codice con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

La questione appare rilevante ai fini della presente decisione e non e' manifestamente infondata.

Invero, dal decreto di citazione a giudizio contenuto nel fascicolo emerge la assenza, nel caso di specie, dell'avvio di poter richiedere il nuovo istituto della messa alla prova, istituto ammissibile perche' si verte in uno dei casi di cui all'art. 168-bis del codice penale. Del resto il decreto di citazione a giudizio e' conforme all'attuale art. 552 del codice di procedura penale.

Tutto cio' premesso

Risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione ai fini della decisione di questo Giudice in questo procedimento, atteso che, a fronte dell'astratta possibilita' per l'imputato di accedere all'istituto della messa alla prova, difettano, nell'attuale

formulazione legislativa dell'articolo che definisce la formulazione del decreto di citazione a giudizio, alcune essenziali indicazioni circa la possibilita' di adesione all'istituto stesso da parte dell'imputato.

All'imputato non e' dato avviso alcuno della sua possibilita' di aderire al nuovo istituto, avente efficacia estintiva del reato stesso, cio' in violazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito.

Come ha diritto di essere avvisato di poter ricorrere all'oblazione, altra causa estinzione del reato, cosi' ha diritto di essere informato della possibilita' di aderire alla messa alla prova.

Sulla non manifesta infondatezza

il Giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'art. 3 Costituzione:

la formulazione dell'art. 552 del codice di procedura penale attuale risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che stabilisce il principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento, principio da cui discende, quale logico corollario, il divieto di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e, parimenti, quello di trattare in modo identico situazioni differenti.

Ebbene, nel caso di specie il legislatore, con l'art. 168-bis c.p., ha riconosciuto la possibilita' della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi («reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a quella pecuniaria) e delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale»), con possibile esito positivo di estinzione del reato, esattamente come nel caso dell'oblazione.

Il trattamento di situazioni omogenee allo stesso modo dovrebbe quindi prevedere che all'imputato sia dato avviso della possibilita' di chiedere la messa, alla prova esattamente allo stesso modo in cui gli e' dato, dalla legge nell'attuale formulazione, avviso della possibilita' di accedere all'oblazione. Cio' a maggior ragione ove l'accesso ad uno o l'altro degli istituti presenta lo stesso termine di decadenza e richiede una serie di attivita' extra-processuali effettuate personalmente dall'imputato o a mezzo di Procuratore speciale. L'imputato personalmente deve quindi essere informato di tutte le possibilita' che la legge gli mette a disposizione prima dell'inizio del dibattimento ed indipendentemente dalle informazioni che puo' ricevere dal difensore, proprio per la particolare specificita' di queste scelte, da compiersi personalmente.

b) Con riferimento all'art. 24 Costituzione: il diritto di difesa impone la conoscenza, da parte dell'imputato, delle sanzioni in cui puo' incorrere e di tutti i mezzi processuali di cui puo' disporre, conoscenza adesso impossibile, mancando appunto l'avviso su uno degli istituti che permettono l'estinzione del reato.

Il nuovo istituto della messa alla prova, pur presentando una connotazione afflittiva, costituisce un percorso di risocializzazione e reinserimento alternativo per gli autori di reati di minore allarme sociale, che, consentendo di evitare il dibattimento, rappresenta altresì un importante strumento deflattivo del contenzioso.

Tali caratteristiche riflettono il doppio profilo, sostanziale e processuale, della sospensione con messa alla prova che si atteggia, per un verso, a causa di estinzione del reato (articoli 168-bis, 168-ter, 168-quater del codice penale) e, per altro, a procedimento speciale (titolo V-bis, articoli 464-bis-nonies del codice di procedura penale).

La messa alla prova, dunque, assume una veste analoga sia all'oblazione che ai procedimenti di applicazione pena e al procedimento cd abbreviato e puo' assumere una notevole rilevanza nelle scelte di difesa dell'imputato.

E' pacifica giurisprudenza costituzionale che la richiesta di riti alternativi costituisce «una garanzia essenziale per il godimento di un diritto di difesa» (sentenza n. 497 del 1995).

Si tenga conto della particolare specificita' di riti da richiedersi personalmente entro uno stretto termine di decadenza, come evidenziato poco fa. Cio' richiede la massima conoscenza da parte di chi si vede citato in giudizio.

Sulla base di quanto detto in precedenza appare opportuna la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per una considerazione della questione con conseguente sospensione del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 552 comma 1 lett. f) del codice di procedura penale con riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, 4 novembre 2016

Il Giudice: Magi